



## Schema di PROTOCOLLO D'INTESA

### “DEFINIZIONE PROGRAMMA PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO INSISTENTI SULLE LINEE FERROVIARIE DELLA REGIONE ABRUZZO”

#### TRA

La Regione Abruzzo, in seguito denominata “Regione”, per la quale interviene nel presente atto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

#### E

la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in seguito denominata “RFI” per la quale interviene nel presente \_\_\_\_\_, nella qualità di Responsabile \_\_\_\_\_.

#### PREMESSE

- RFI, in conformità alla legislazione vigente, è autorizzata a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello che, per espressa disposizione legislativa, deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art. 2 della Legge 354/1998) e in coerenza con il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/12/2002;
- la realizzazione delle opere sostitutive consente un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
- ad oggi nel territorio abruzzese RFI ha già provveduto alla eliminazione di passaggi a livello sia autonomamente, che con il coinvolgimento anche finanziario della Regione come previsto nell'accordo Accordo di Programma Quadro “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica”, stipulato in data 23 maggio 2013 fra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo. Dal suddetto Accordo di Programma è scaturito il Disciplinare di concessione del contributo e sua integrazione del 21 Gennaio 2016, volto a regolamentare i rapporti tra la Regione Abruzzo e RFI S.p.A., per la realizzazione dell'intervento per la velocizzazione di Pescara Porta Nuova e per l'eliminazione di passaggi a livello situati nelle località di Teramo, Popoli e Torre dei Passeri.
- detto Accordo ha dato atto della comune volontà di avviare la programmazione di una serie di interventi, ripartendo le risorse necessarie alla copertura di gruppi d'interventi, da eseguirsi;
- in tale contesto è emersa l'opportunità di proseguire le sinergie istituzionali già in essere finalizzate alla prosecuzione delle attività di soppressione dei passaggi a livello;
- in particolare si cercherà di prevedere interventi che consentono di massimizzare il numero di PL soppressi, limitando, per quanto possibile, le opere sostitutive necessarie cercando di massimizzare gli interventi di sola “ricucitura” stradale mediante la realizzazione di tratti viari di collegamento;
- la Regione ed RFI hanno interesse a definire un piano finalizzato alla prosecuzione delle attività già avviate per addivenire, nell'arco temporale di un decennio al completamento dell'eliminazione delle interferenze ancora presenti sulle linee ferroviarie abruzzesi;



- nello specifico sulle **cinque** linee ferroviarie abruzzesi risultano ancora attivi **141** passaggi a livello di cui :
  - Linea Giulianova - Teramo n. 14 PL
  - Linea Roccasecca - Avezzano n. 22 PL
  - Linea Roma - Pescara n. 46 PL
  - Linea Sulmona – Carpinone n.17 PL
  - Linea Terni – Sulmona n. 44 PL
  
- la Regione si impegna a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessaria copertura finanziaria per gli interventi di soppressione dei passaggi a livello di cui al presente Protocollo d’Intesa.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

### **ARTICOLO 2 – FINALITA’**


Finalità del presente Protocollo è la definizione del “programma per la soppressione di passaggi a livello insistenti sulle linee ferroviarie della Regione Abruzzo”, d’ora in avanti denominato “Programma”.

### **ARTICOLO 3 – IMPEGNI DELLE PARTI**

Le parti si impegnano sulla base dell’elenco e mappatura dei passaggi a livello attivi sulle linee ferroviarie che attraversano il territorio abruzzese di cui all’allegato n.1 al presente atto a:

- a) coinvolgere gli Enti Locali territorialmente interessati, per una partecipazione attiva alla realizzazione del Programma e per la condivisione preventiva delle ipotesi delle opere di viabilità sostitutiva anche al fine di minimizzare i tempi di avvio alle necessarie fasi progettuali;
- b) attivare tutti i canali possibili per il reperimento delle risorse necessarie all’attuazione del programma;
- c) definire annualmente l’elenco delle opere da realizzare e relativi PL da sopprimere sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità condivise; l’elenco avrà valore indicativo e potrà essere modificato di comune intesa con interventi diversi, nell’ambito delle individuate disponibilità finanziarie;
- d) concludere specifici accordi con gli enti locali interessati, per disciplinare gli aspetti attuativi, tramite specifiche Convenzioni, inerenti la realizzazione di ciascuna opera finanziabile compresa la progettazione e realizzazione della nuova viabilità e la successiva consegna e gestione di quanto realizzato;

La Regione Abruzzo assume il ruolo di coordinamento generale di tutte le attività utili al conseguimento degli obiettivi contenuti nel presente protocollo d’intesa.



Le priorità dei Passaggi a Livello da eliminare di cui all'allegato n.1 al presente atto potranno essere modificate sulla base sia degli accordi e interlocuzioni già in atto tra RFI ed Enti Locali, sia delle necessità nuove o sopraggiunte a seguito del coinvolgimento degli Enti Locali da parte della Regione **Abruzzo**;

#### **ARTICOLO 4 – RISORSE**

Il presente Protocollo non prevede obblighi finanziari da parte dei sottoscrittori ma l'impegno delle parti a contribuire ai costi degli interventi con le risorse che sarà possibile reperire a valere sui prossimi stanziamenti statali/regionali.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA**

Il presente Protocollo, ha durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato di comune accordo se sarà giudicato opportuno dalle parti.

#### **ARTICOLO 6 - CONTROVERSIE**

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo le parti convengono di attivare apposto tentativo di conciliazione extragiudiziale, esperito il quale, in caso di mancato accordo la parte interessata ne proporrà la soluzione in via giurisdizionale.

#### **ARTICOLO 7 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE**

Si conviene che per quanto non espressamente indicato dal presente accordo si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

#### **ARTICOLO 8 - RATIFICA**

La sottoscrizione del presente protocollo d'intesa è stata autorizzata, previa approvazione, dal competente organo deliberante della Regione, mentre è valido ed efficace per RFI essendo sottoscritto dal \_\_\_\_\_ . Per il presente atto si invoca l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione .....

Per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ....

